

TRIBUNALE ROMA
(ORD.)

27 APRILE 1994

ESTENSORE:

GENTILI

PARTI:

PERNA

(Avv. Bovio)

SCALFARI

(Avv. Molaio)

**Stampa • Diritto di rettifica
• Omessa pubblicazione •
Ricorso all'autorità
giudiziaria • Competenza •
Giudice del merito**

Competente a conoscere del ricorso volto ad ottenere la pubblicazione coattiva di una rettifica è il giudice competente per il merito, stante l'applicabilità della novellazione del procedimento sui rimedi cautelari alla richiesta prevista dall'art. 21 legge stampa.

**Stampa • Diritto di rettifica
• Lunghezza della rettifica •
Trenta righe • Criteri di
calcolo • Numero di battute
di ciascuna riga dello scritto
contestato**

Per calcolare le trenta righe, quale limite massimo della rettifica occorre assumere come metro il numero delle battute di ciascuna riga della notizia da rettificare. Qualora la rettifica ecceda tale lunghezza il direttore responsabile non è tenuto a pubblicarla.

Il giudice designato visto il ricorso proposto ex art. 700 cod. proc. civ. da Perna Giancarlo nei confronti di Scalfari Eugenio, quale direttore responsabile de « Il Venerdì di Repubblica », al fine di veder pubblicata la rettifica ad una notizia apparsa sul predetto organo di stampa, da esso Perna richiesta ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa e non pubblicata dallo Scalfari;

vista la memoria prodotta dal resistente e valutata la documentazione in atti;

osserva: ai fini della verifica, da compiersi pregiudizialmente, della competenza del giudice adito, contestata dal resistente, deve affrontarsi il problema della applicabilità della nuova normativa sui procedimenti cautelari al procedimento previsto dal citato art. 8 della legge sulla stampa.

È, infatti, evidente che, qualora il problema in questione venisse risolto in senso negativo, dovrebbe concludersi per la esclusione della competenza, in subiecta materia, del giudice adito e per la affermazione, invece, della competenza funzionale del Pretore al quale, secondo il disposto dall'indicato art. 8, «l'autore della richiesta di rettifica può chiedere..., ai sensi dell'art. 700 cod. proc. pen., che sia ordinata la pubblicazione ».

* Sulla applicabilità del nuovo rito cautelare anche al procedimento di richiesta di pubblicazione coattiva di una rettifica si erano già pronunciati Trib. Salerno 29 aprile 1993, in questa *Rivista*, 1993, 1101 (con nota di E.A. DINI, *La competenza per la richiesta di rettifica secondo il nuovo rito cautelare*); nonché Trib. Pescara 4 dicembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 882. Si v. tuttavia i dubbi — tutt'altro che infondati — di R. SIMONE, *Rettifica e tutela processuale: note a ridosso dell'entrata in vigore della legge 353/90*, in questa *Rivista*, 1993, 997: la rettifica è un rimedio che non abbisogna di un giudizio di

merito, dunque non è individuabile un giudice del merito.

Sui criteri per il computo delle fatali 30 righe si era pronunciato in maniera intelligentemente evolutiva Pret. Tivoli 12 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 568 (con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.: novità conferme e tendenze restrittive in alcuni recenti provvedimenti pretorili*) chiarendo che la lunghezza delle righe doveva essere computata anche con riferimento al numero di colonne occupato dalla notizia: maggiore il loro numero, maggiore la lunghezza della riga di riferimento.

Al di là di ogni discussione in ordine alla necessità della sussistenza degli ordinari presupposti cui è subordinato il ricorso alla tutela cautelare atipica, deve, piuttosto, ai fini della soluzione del problema in questione, verificarsi se nel procedimento di cui al citato art. 8 sia ravvisabile o meno quella caratteristica di rigida strumentalità tra il provvedimento cautelare ed il giudizio di merito che, come chiaramente emerge dagli artt. 669-*octies* e 669-*novies*, è propria della disciplina del processo cautelare introdotta dal legislatore con la novella al codice di procedura civile.

Si è, infatti, osservato che, una volta ottenuta la pubblicazione della rettifica, non sarebbe necessario, in generale, instaurare il giudizio di merito, in relazione al quale, comunque, il ricorrente non avrebbe uno specifico interesse, atteso che nessun danno esso sopporterebbe a causa della perdita di efficacia del provvedimento ormai attuato.

Tale rilievo, peraltro, non appare insormontabile ai fini della soluzione del problema in esame.

Pur prescindendo, infatti, dal richiamo testuale, contenuto nell'indicato art. 8 al procedimento *ex art.* 700 cod. proc. civ., e, quindi, alle relative norme procedurali, che, comunque, già prevedevano, il giudizio di merito, non può non osservarsi, da un lato, come la assenza di un pregiudizio conseguente alla perdita di efficacia del provvedimento d'urgenza non sia caratteristica peculiare del provvedimento di rettifica, ma sia propria di numerosi provvedimenti cautelari atipici che abbiano avuto una immediata attuazione e, dall'altro, come un procedimento di merito conseguente al provvedimento di rettifica sia agevolmente ravvisabile non solo nella ipotesi in cui la notizia rettificata fosse stata ritenuta diffamatoria (in tal caso il giudizio di merito sarà quello avente per oggetto l'accertamento della supposta diffamazione ed il risarcimento dei conseguenti danni), ma anche nella ipotesi in cui la notizia fosse, di per sé, neutra (in tal caso il giudizio di merito avrà un ambito limitato alla verifica dei presupposti formali cui la legge subordina la rettifica).

Affermata, pertanto, la esistenza di un giudizio di merito di seguito al provvedimento *ex art.* 8 legge sulla stampa, deve concludersi nel senso della inesistenza di ragioni che possano indurre a negare la compatibilità tra la normativa introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e quella disciplinante il provvedimento predetto e deve, altresì, concludersi per la affermazione della competenza di questo giudice adito, stante anche la indeterminatezza, nel valore, della domanda proposta.

Tanto premesso e ritenuta la congruità della procura speciale conferita al professionista che, in nome e per conto del Perna, chiese originariamente la rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa, non può, però, non osservarsi come il testo della rettifica in questione, tenuto conto del numero delle battute di ciascuna delle righe che la compongono (circa 64) e del numero delle battute riscontrabili nella pubblicazione sulla quale è stata edita la notizia da rettificare (circa 25), superi abbondantemente il limite delle trenta righe previsto dalla legge.

Orbene, poiché deve escludersi sia il dovere del direttore responsabile di pubblicare una rettifica allorché questa ecceda dai limiti normativamente previsti e sia la facoltà, per esso, di provvedere alla sua pubblicazione ri-

maneggiandone il testo al fine di contenerlo nei limiti di legge e poiché deve, altresì, escludersi che un siffatto potere competa al giudice, deve, di necessità, concludersi per la reiezione del ricorso.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.

P.Q.M. — respinge il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite.